

Fondazione ASILOSANVITO ETS

STATUTO

1. Costituzione, sede e durata

È costituita la "Fondazione Asilosanvito ETS", con sede in Valdobbiadene (TV), frazione San Vito e con durata illimitata.

2. Origini ed evoluzione

La Fondazione nasce con decreto della Regione del Veneto n. 80 del 20 aprile 2010 per trasformazione dell'I.P.A.B. "Asilo Infantile Sorelle Geronazzo e Dalla Longa" istituita con D.P.R. n. 282 del 21/01/49 in seguito alle volontà testamentarie delle signore:

- Geronazzo Giovanna fu Giovanni con testamento olografo del 26/11/36, pubblicato il 16/09/40 con Rep. n. 4880 del Notaio L. Banchieri di Valdobbiadene e quivi registrato il 17/09/40 con n. 45 vol. 19;

- Dalla Longa Antonia fu Alberto con testamento pubblico del 09/03/37, n. 251 del Rep. Testamenti del Notaio L. Banchieri di Valdobbiadene, pubblicato il 10/03/41 con Rep. n. 5062 e registrato in Valdobbiadene il 18/08/41 con il n. 195.

Erede universale dei loro beni è il Vescovo di Padova con il fine di costruire un asilo infantile per accogliere e custodire i bambini della frazione di San Vito e di provvedere alla loro educazione fisica, religiosa cattolica, morale e intellettuale.

La costruzione dell'edificio, aperto all'attività nel 1951, avviene in seguito alla vendita di parte del patrimonio iniziale e con la partecipazione della popolazione di San Vito attraverso l'apporto sia diretto con prestazioni di lavoro manuale sia indiretto con contribuzioni economiche.

La struttura diviene nel tempo un centro di aggregazione per la popolazione della frazione con lo svolgimento di attività socio ricreative, rivolte sia ai giovani che agli adulti, e a tale scopo è stata destinata parte del patrimonio con apposite attrezzature.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, la Fondazione diviene Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

3. Scopo della Fondazione

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- educazione e protezione dell'infanzia e dei giovani come sostegno all'azione della famiglia e non in sua sostituzione, ispirandosi ai principi della religione cattolica, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sulla parità scolastica;
- socializzazione della comunità attraverso iniziative e attività volte a favorirne l'incontro e l'impegno in forme aggregative, la crescita morale e culturale.

L'esercizio delle attività scolastiche o parascolastiche avviene nell'“Istituto Geronazzo–Dalla Longa” con la conduzione e gestione, nel rispetto della normativa pubblica che regola la materia, di asili nido o strutture analoghe, scuole dell'infanzia, scuole dell'obbligo e servizi di studio assistito per alunni delle scuole dell'obbligo nonché con la prestazione di tutti i servizi di supporto quali la refezione, il trasporto degli alunni da e verso casa o per attività didattica o ludica, la custodia e l'assistenza in orari pre e post scolastici o nei periodi di chiusura delle scuole.

L'attività di aggregazione sociale è rivolta alla generalità della popolazione, con particolare riguardo alle famiglie e alle fasce più giovani e più anziane, anche attraverso la messa a disposizione di strutture e spazi attrezzati per lo sport, lo svago, la cultura e il ritrovo nel “Centro Don Giovanni Turra”.

Le attività sono esercitate in San Vito di Valdobbiadene a favore della popolazione che vi risiede e sono aperte anche ai residenti nei paesi vicini allorché le strutture lo consentano.

L'esercizio delle attività avviene normalmente in forma diretta ma, in presenza di motivazioni economiche od organizzative, può essere affidato tramite convenzioni e accordi ad altri gestori aventi i necessari requisiti.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari, secondo le disposizioni del Titolo III del Codice del Terzo settore.

Le clausole di affidamento a terzi garantiscono in ogni caso che la gestione avvenga nel pieno rispetto del presente Statuto.

La Fondazione privilegia l'attenzione alle situazioni di disagio sociale, familiare o individuale favorendo l'accesso delle fasce più indigenti alle

proprie attività anche attraverso facilitazioni economiche, ivi compresa la gratuità delle prestazioni nei casi più gravi.

La Fondazione non ha fine di lucro e il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

4. Attività connesse

Sono consentite tutte le attività connesse a quella principale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto e l'assistenza alle famiglie per l'educazione dei figli e per il sostegno degli anziani, l'organizzazione di corsi, conferenze e seminari a carattere religioso, culturale, educativo, formativo, sociale e ricreativo, le attività culturali aventi attinenza con le proprie finalità statutarie nonché con la storia e l'ambiente locali, ivi compresa l'edizione di pubblicazioni anche in formato multi-mediale.

La Fondazione nel perseguire le proprie finalità, favorisce la collaborazione con gli enti pubblici locali e tutti gli altri enti non aventi scopo di lucro operanti nel territorio, quali parrocchie, associazioni, gruppi; con gli stessi potrà stipulare accordi e convenzioni e agli stessi potrà mettere a disposizione, quando possibile, i propri spazi e strutture.

Nell'ambito della Regione Veneto può essere assunta la gestione di attività analoghe purché ne sia possibile l'esercizio secondo i principi del presente Statuto e non vi siano ricadute economiche negative per la Fondazione.

Possono altresì essere esercitate in via residuale tutte quelle attività economiche che siano correlate o possano essere di supporto alle attività istituzionali, oppure che consentano di incrementare la redditività del patrimonio immobiliare.

La partecipazione ad altri organismi associativi, consorzi fra enti, società di capitali nonché la loro costituzione o promozione sono consentite qualora questi perseguano analoghe finalità o siano di supporto alle stesse.

5. Capitale di dotazione e Patrimonio

Il capitale di dotazione della Fondazione è di Euro 1.760.000,00 (unmilionesettecentosessantamila virgola zero zero) ed è costituito dal complesso delle attività e delle passività provenienti dal patrimonio dell'ex I.P.A.B.

Il patrimonio immobiliare è suddiviso in beni vincolati all'esercizio delle attività istituzionali e beni non vincolati.

L'eventuale alienazione di beni vincolati e beni immobili non vincolati è consentita qualora vi sia contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisito di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione di valore patrimoniale, rapportato ad attualità.

Sui vincoli di destinazione e sull'alienazione dei beni vincolati, l'Assemblea delibera con maggioranza qualificata.

6. Entrate

Le entrate della Fondazione pervengono dai redditi derivanti dalla gestione diretta e indiretta del proprio patrimonio, dai frutti civili e naturali dello stesso, da donazioni o da lasciti ereditari, dalle quote di iscrizione, da contributi di privati e di enti pubblici o privati, da fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni vincolate a specifiche attività, dai compensi delle attività esercitate, da ogni altro bene, compenso o somma acquisiti legittimamente a qualsiasi titolo.

Tutte le entrate non specificatamente destinate all'esercizio delle attività, affluiscono alla gestione patrimoniale.

7. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di controllo.

È inoltre istituito il Comitato elettorale con la funzione di gestire le operazioni di nomina dei Consiglieri di Amministrazione da parte dei residenti nel territorio della parrocchia di San Vito di Valdobbiadene. Il

regolamento disciplina le modalità di convocazione, partecipazione, svolgimento delle elezioni, la proclamazione degli eletti nonché l'accertamento delle incompatibilità e l'accettazione dell'incarico, la nomina e la composizione del Comitato.

Con esclusione dei componenti dell'Organo di controllo, gli organi indicati nel presente articolo prestano la loro attività a titolo gratuito; a questi spettano i rimborsi delle spese vive sostenute per conto della Fondazione nei limiti della normalità e purché adeguatamente documentate.

8. Amici della Fondazione

Gli Amici della Fondazione (ai fini del C.T.S. "gli Aderenti") sono le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche che supportano e sostengono le finalità e le attività dell'ente. Possono essere:

Onorari, quando acquisiscano particolari meriti nei confronti della Fondazione;

Sostenitori, quando versino una quota di iscrizione annuale o pluriennale;

Volontari, quando prestino la loro opera gratuitamente a favore della Fondazione.

Il regolamento disciplina i criteri di appartenenza alle categorie di cui al comma precedente nonché la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco degli Aderenti.

9. Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Amici della Fondazione iscritti nel libro degli Aderenti ed è convocata dal Presidente della Fondazione.

In deroga a quanto previsto nell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, il diritto di voto nell'Assemblea spetta a coloro che risultino iscritti nel libro degli Aderenti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Ogni iscritto ha diritto a un solo voto e, con atto scritto, può delegare il proprio voto ad altro iscritto. Ciascun iscritto non può avere più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nei casi in cui lo statuto richieda una maggioranza qualificata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli iscritti in prima convocazione e del cinquantuno per cento in seconda convocazione. L'Assemblea è convocata tramite avviso pubblico da esporre nella sede della Fondazione almeno 15 giorni prima della riunione. L'avviso può essere esposto in ogni altro luogo pubblico ritenuto idoneo e contiene il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno nonché la data della seconda convocazione, distanziata di almeno 24 ore ma non oltre sette giorni, da tenersi nel caso la prima non raggiunga il quorum necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente o da un iscritto designato dall'Assemblea.

Su proposta di chi presiede la riunione, l'Assemblea designa un segretario, anche estraneo agli iscritti, e due scrutatori.

Salvo diversa previsione dello Statuto, le votazioni avvengono con voto palese.

Il segretario e il Presidente dell'assemblea redigono e sottoscrivono il verbale di ciascuna seduta in apposito libro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente della Fondazione.

Sono di competenza dell'Assemblea l'elezione di un amministratore, l'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina dell'Organo di controllo e ove necessario o ritenuto opportuno, del revisore legale dei conti o della società di revisione, il regolamento per le nomine riservate ai residenti, il regolamento sugli Amici della Fondazione, la modifica dello Statuto, la dismissione di beni immobili, i vincoli di destinazione di cui all'art. 5, le deliberazioni in ordine all'estinzione o trasformazione della Fondazione, l'utilizzo e la destinazione del fondo di riserva patrimoniale, ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre al suo esame.

10. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti: uno designato dal Parroco di San Vito di Valdobbiadene, tre eletti dai residenti

nel territorio della parrocchia di San Vito di Valdobbiadene ed uno nominato dall'Assemblea.

Il Parroco di San Vito di Valdobbiadene potrà sostituire in qualsiasi momento il proprio designato; il sostituto decadrà in ogni caso al termine della durata in carica del Consiglio.

L'elezione dei tre consiglieri da parte dei residenti avviene con le modalità previste dal regolamento di cui all'art.7.

La nomina del consigliere da parte dell'Assemblea è effettuata con voto segreto, espresso su una lista composta dagli iscritti senza interruzioni nel libro degli Aderenti da almeno diciotto mesi calcolati alla data di convocazione dell'Assemblea stessa; ciascun votante dispone di due preferenze; in caso di parità è nominato il più anziano di età; qualora il numero di votanti non raggiunga il quinto degli iscritti né in prima né in seconda convocazione, subentra il primo dei non eletti della graduatoria formatasi con le elezioni di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per quattro anni e decade con l'approvazione del quarto bilancio di esercizio dalla nomina.

Nessuna persona può far parte del Consiglio per più di otto esercizi consecutivi e non può riassumere l'incarico se non trascorsi ulteriori tre anni.

Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione, e se nominati decadono dal loro ufficio, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Fondazione, gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o in enti pubblici.

I Consiglieri designati ed eletti decadono qualora senza giustificazione non partecipino ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, quando subentri una causa di incompatibilità regolata dallo Statuto e nel caso venga meno la qualifica di iscritto per il Consigliere eletto dall'Assemblea. La causa di decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione che delibera in assenza dell'interessato dopo averlo ascoltato.

Nel caso di dimissioni o di decadenza del consigliere designato, il Presidente attiva la procedura per la richiesta di nomina da parte del suo

designante; nel caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere eletto o nominato, il Consiglio di Amministrazione coopta il primo dei non eletti o nominati nelle rispettive graduatorie. I Consiglieri subentrati rimangono in carica per la parte restante del quadriennio.

11. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni materia che non sia per Legge o per Statuto riservata all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, ad altro Consigliere, ai dipendenti o ai collaboratori nonché nominare procuratori per atti o per singole categorie di atti, determinandone i poteri, nei limiti consentiti dalla legge, e ove si tratti di dipendenti, collaboratori o procuratori, gli eventuali emolumenti.

I seguenti atti sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili: approvazione del progetto di bilancio di esercizio, approvazione del bilancio di previsione, accettazione di donazioni e lasciti ereditari, approvazione dei contratti che impegnano la Fondazione per più esercizi, assunzione di mutui, prestiti e affidamenti bancari in genere, assunzione e licenziamento di dipendenti o collaboratori nonché la determinazione dei relativi inquadramenti e retribuzioni, affidamento di consulenze e perizie, emanazione di norme e regolamenti interni per la gestione delle attività, compresi gli eventuali corrispettivi a carico dei fruitori dei servizi.

12. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta sia necessario.

L'avviso di convocazione, spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo nonché al soggetto incaricato della revisione, qualora quest'ultimo sia il richiedente della riunione stessa, a mezzo lettera consegnata a mano o per posta oppure tramite fax o posta elettronica, contiene data, ora e luogo della stessa nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di 24 ore a mezzo telegramma o con altre modalità idonee.

La riunione è comunque valida quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di controllo.

Qualora almeno due consiglieri oppure un componente l'organo di controllo ovvero il soggetto incaricato della revisione chiedano la convocazione del Consiglio su uno o più argomenti specifici, il Presidente è tenuto ad indire la riunione entro i successivi cinque giorni.

Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno tre componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

A ciascuna riunione assiste un segretario, nominato dal Consiglio anche fra i suoi componenti.

Il segretario e il presidente della riunione redigono e sottoscrivono il verbale di ciascuna seduta in apposito libro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente della Fondazione.

13. Presidenza

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno nella prima riunione dopo la costituzione, a scrutinio segreto e con la presenza della maggioranza dei componenti.

Qualora dopo tre votazioni consecutive nessun Consigliere ottenga almeno tre voti, si procederà immediatamente ad una successiva votazione dove risulterà eletto il Consigliere con il maggior numero di voti e, in caso di parità, quello più anziano di età.

In presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dalla notizia per procedere alla nuova nomina.

Nel caso il Presidente si dimetta anche dal Consiglio o decada dallo stesso, il Consiglio di Amministrazione procede alla ricostituzione dell'organo mediante cooptazione o attivando la procedura di designazione secondo la fattispecie verificatasi.

L'elezione del Presidente deve comunque intervenire entro i sette giorni successivi nel caso della cooptazione e nei venti giorni successivi nell'altro. Qualora la designazione non sia pervenuta entro i termini, il Consiglio di Amministrazione procede in ogni caso alla nomina del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo l'elezione del Presidente, nomina il Vice Presidente a scrutinio segreto. È eletto il Consigliere che riceve più voti e, in caso di parità, il più giovane di età.

14. Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Rappresenta la Fondazione in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, che convoca e presiede, e dà esecuzione alle deliberazioni assunte.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione qualora siano necessari alla salvaguardia degli interessi della Fondazione; in tal caso detti atti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e comunque entro 15 giorni.

I poteri del Presidente, in caso di sua assenza e/o impedimento, sono attribuiti al Vice Presidente.

15. Organo di controllo e revisione contabile

La gestione della Fondazione è soggetta alla verifica dell'Organo di controllo monocratico e in tal caso costituito da un iscritto nel Registro dei Revisori Contabili oppure collegiale e in tal caso composto da tre componenti di cui almeno il Presidente è iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Assemblea delibera sulla nomina dell'organo di controllo e in caso di scelta di un organo collegiale, del Presidente del Collegio e ne determina il compenso per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; è rinnovabile per una sola volta ma la sua cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta, nei casi previsti dall'art. 14 del medesimo decreto, che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione e su determinati affari.

Salvo il caso in cui all'Organo di controllo sia stata espressamente affidata anche la revisione legale dei conti, in caso di superamento per due esercizi consecutivi, di due dei limiti indicati nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti medesimi non vengono superati.

16. Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore cui attribuire la gestione operativa della Fondazione.

La nomina avviene con il voto favorevole di almeno tre componenti, stabilendo la durata dell'incarico per un periodo non superiore al triennio nonché i contenuti dello stesso e il relativo compenso.

L'incarico può essere affidato ad un dipendente della Fondazione e può essere rinnovato alla scadenza.

17. Contabilità, Fondi di riserva e Bilanci

La Fondazione adotta il sistema contabile economico/patrimoniale con separata evidenza dei risultati della gestione patrimoniale da quelli delle diverse attività.

Gli avanzi di gestione confluiscono in apposito fondo di riserva, distinto fra patrimoniale e gestionale.

L'utilizzo delle riserve patrimoniali è deliberato dall'Assemblea mentre quello delle riserve gestionali è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni relative all'utilizzo del patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Con riferimento al 31 dicembre di ogni anno vengono redatti il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione e nonché le relazioni dell'Organo di controllo e del soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti, ove nominato; i documenti danno evidenza dei risultati economici e finanziari delle singole gestioni o attività. I bilanci sono redatti nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto alla sua approvazione nei 30 giorni successivi.

Il bilancio di previsione è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.

18. Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto, chiaramente specificate e adeguatamente motivate, possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Vescovo di Padova e, in numero non inferiore ad un terzo, dagli Amici della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; entro i successivi dieci lo trasmette

al Vescovo di Padova e convoca l'Assemblea, la quale deve tenersi dopo i successivi venti giorni.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 9, comma 5, dello Statuto.

Il parere del Vescovo di Padova è vincolante quando concerne gli scopi della Fondazione oppure la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Quando le modifiche statutarie siano richieste da norme di legge inderogabili e non riguardino la fattispecie del comma precedente, la delibera di approvazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione senza il parere degli altri organi ed è ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

19. Estinzione e trasformazione della Fondazione

L'estinzione della Fondazione interviene qualora, per qualsiasi causa, sopravvenga l'impossibilità di conseguire lo scopo statutario.

La trasformazione è consentita solo qualora le attività esercitate permangano in San Vito di Valdobbiadene a favore della generalità della popolazione residente.

A norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge:

- in primis, alla Parrocchia di San Vito di Valdobbiadene, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, ad altro ente del terzo settore operante nel Comune di Valdobbiadene individuato dall'Assemblea;
- in mancanza, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea o
- in assenza di tali individuazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Le proposte di estinzione o trasformazione, previo parere vincolante del Vescovo di Padova, sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata che, nella prima fattispecie, provvede alla contestuale nomina di uno o più liquidatori.

20. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e in subordine le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmato: Dalla Longa Maria Grazia, Andrea Marchio.